Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

58/2016
Aprile/15/2016 (*)
Napoli 28 Aprile 2016

Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere redatto prima dell'inizio dei lavori anche in caso di imprese di nuova costituzione. Il D.V.R., ex adverso, può essere predisposto entro i 90 giorni successivi. Tali importanti chiarimenti sono stati forniti dal Ministero del Lavoro con l'interpello in materia di sicurezza n° 3 del 21 marzo u.s..

La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro, con il documento di prassi n° 3, pubblicato il 21 marzo 2016, ha fornito importanti chiarimenti in riferimento alle **tempistiche da rispettare sia per la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi che per il P.O.S.**.

Nello specifico, la Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza, con apposito quesito, ha chiesto di conoscere il parere dei tecnici di Via Flavia circa le modalità con le quali deve essere redatto il Piano Operativo di Sicurezza per le **imprese di nuova costituzione**.

In primis, il Dicastero del *Welfare* ha precisato che l'art. 28 co. 3-bis del D.Lgs. n° 81/2008 stabilisce che "*in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività*". Inoltre, l'art 89 co. 1 del prefato decreto delegato definisce il "*piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro redige in riferimento al singolo cantiere interessato…*".

Orbene, fatte tali premesse, la Commissione per gli interpelli ha precisato che il principio, enunciato dall'art. 28 co. 3-bis del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, circa la possibilità di redigere il D.V.R. entro 90 giorni dall'avvio di una nuova attività, **non è applicabile al POS sia perché espressamente previsto dalla norma sia perché la sua mancata redazione, preventivamente all'inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per la sicurezza di verificare, così come previsto dal dettato normativo, "*l'idoneità del piano operativo di sicurezza da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurando la coerenza con quest'ultimo*"**.

In ultimo, il Ministero del Lavoro, con l'interpello in disamina, ricorda che, **anche se il D. Lgs. n° 81/2008 consente l'elaborazione del DVR entro 90 giorni, obbliga, ugualmente, il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi ed a darne immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) **Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

ED/FC/PA